



POR FESR ABRUZZO 2014 – 2020

Allegato B alla determinazione DPA/383 del 10/12/2019

REGIONE ABRUZZO

AUTORITA' DI GESTIONE UNICA POR FESR-FSE 2014-2020

**TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, AI SENSI DELL' ART. 36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS. n. 50/2016
E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL RAPPORTO
FINALE DI VALUTAZIONE EX ANTE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DEL POR FESR 2014-2020 DELLA
REGIONE ABRUZZO**

CAPITOLATO DESCRITTIVO-PRESTAZIONALE



SOMMARIO

- Art. 1** Oggetto dell'affidamento e procedura di scelta del contraente
- Art. 2** Normativa e documentazione di riferimento
- Art. 3** Descrizione del servizio
- Art. 4** Organizzazione del servizio
- Art. 5** Fasi del servizio di revisione e aggiornamento
- Art. 6** Ulteriori indicazioni
- Art. 7** Durata del servizio
- Art. 8** Importo dell'appalto
- Art. 9** Requisiti di capacità tecniche e professionali
- Art. 10** Indicazioni per l'elaborazione della relazione tecnica
- Art. 11** Modalità di pagamento
- Art. 12** Modalità di verifica e valutazione dei servizi resi
- Art. 13** Penali
- Art. 14** Risoluzione del contratto
- Art. 15** Oneri ed obblighi dell'Affidatario
- Art. 16** Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela dei lavoratori



1. Trattativa diretta su MePA, ai sensi dell'art. 36, comma a) del D.Lgs. n. 50/2016 e sm.i., con il criterio del prezzo più basso, per l'affidamento del servizio di aggiornamento e revisione del Rapporto finale del Servizio di Valutazione ex ante degli Strumenti finanziari del POR FESR 2014- 2020 della Regione Abruzzo – versione 2017 - (VExA 2017), di cui all'art. 37, comma 2, Reg. (UE) n. 1303/2013 e s.m.i..
2. Le motivazioni della revisione della VExA 2017 risiedono:
 - a. nel peggioramento delle condizioni del mercato del credito regionale per le MPMI (come da rilevazione del Soggetto gestore Fi.R.A. S.p.A. - Nota prot. n. 576/19/18.SAI-0 del 17.07.2019);
 - b. nel mutato contesto politico regionale a seguito dell'insediamento della nuova Amministrazione in data 10.02.2019.
3. Il servizio viene realizzato sotto la responsabilità dell'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE della Regione Abruzzo.
4. L'obiettivo generale è quello di procedere con un aggiornamento sintetico dell'offerta e della domanda di strumenti finanziari, valutando l'inserimento di nuovi prodotti finanziari ed, eventualmente, modificando le caratteristiche dei prodotti finanziari disponibili.
5. Le attività di valutazione dovranno portare alla formulazione di giudizi valutativi solidi, basati su criteri di coerenza, rilevanza, efficacia ed efficienza.

Art. 2 - Normativa e documentazione di riferimento

1. Il presente appalto si inquadra, nel seguente ambito normativo:
 - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 - Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio così come modificato dal
 - Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014, (UE) 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 così come modificato dal Reg.di Esecuzione (UE) n. 255/2019 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti



finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Regolamento Delegato (UE) n. 886/2019 della Commissione del 12 febbraio 2019 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda le disposizioni relative agli strumenti finanziari, alle opzioni semplificate in materia di costi, alla pista di audit, all'ambito e ai contenuti degli audit delle operazioni e alla metodologia per la selezione del campione di operazioni e l'allegato III;
- Decisione C(2015) 5818 della Commissione Europea del 13 agosto 2015, con la quale è stato adottato il POR FESR Abruzzo 2014-2020;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 723 del 9.09.2015, con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione Europea C(2015) 5818 del 13 agosto 2015;
- Decisione C(2017) 7089 final della Commissione Europea del 17 ottobre 2017, con cui è stato integrato il POR FESR Abruzzo 2014-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 18 del 24 gennaio 2018, con cui si è preso atto della Decisione C(2017) 7089 final della Commissione Europea del 17 ottobre 2017;
- Decisione C(2018)18 finale della Commissione Europea del 09 gennaio 2018, con cui è stata approvata la modifica ed integrazione della nuova versione del POR FESR Abruzzo 2014-2020;
- Deliberazione di Giunta n. 301 del 08.05.2018, con cui si è preso atto della Decisione C(2018)18 finale della Commissione Europea del 09 gennaio 2018;
- Piano di Prevenzione della Corruzione 2019-2021, approvato con la DGR n. 154 del 28.02.2018;
- Si.Ge.Co Unico "Sistema di Gestione e Controllo" del POR FSE e del POR FESR della Regione Abruzzo approvato con DGR n. 395 del 18.07.2017, aggiornato con la Determinazione Direttoriale DPA/380 del 27.11.2018;
- Manuale delle Procedure dell'Autorità di gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020, versione 5.0 – Novembre 2018, di cui alla Determinazione Direttoriale DPA/411 del 06.12.2018;
- Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni approvati con decisione del Comitato di Sorveglianza del 11.04.2019;
- POR FESR Abruzzo 2014-2020 versione 4.3, approvato con decisione della Commissione del 04.03.2019;
- Determinazione dell'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE n. DPA 215 del 04/12/2017 con la quale è stata approvata la Valutazione Ex Ante (VExA) degli strumenti finanziari della Regione Abruzzo del POR FESR 2014-2020;
- D.G.R. n. 833 del 27/12/2017 con la quale sono stati indicati gli indirizzi in merito all'attuazione delle Linee di Azione 3.5.1 e 3.6.1 dell'Asse III e Linea di Azione 3.6.1 dell'Asse



IX del POR FESR Abruzzo 2014/2020, e si è dato mandato alla struttura amministrativa competente di espletare le procedure previste dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento diretto alla società in-house Fi.R.A. S.p.A. della gestione del Fondi di Fondi;

- Determinazione dell'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE n. DPA 246 del 28/12/2017 recante "POR FESR Abruzzo 2014/2020 – Azioni 3.5.1, 3.6.1. Attuazione degli strumenti finanziari attraverso il Fondo dei Fondi SAIM "Fondo di Sviluppo Abruzzo per le Imprese" di cui al punto 27 dell'art. 2 del Reg. (UE) 1303/2013 con il contributo del PRE FESR Abruzzo 2014-2020. Affidamento diretto della gestione del Fondo di Fondi alla società in house FIRA S.p.A.";
- Accordo di Finanziamento per la gestione del Fondo di Fondi SAIM (Fondo di Sviluppo Abruzzo per le Imprese) istituito con il contributo del POR FESR Abruzzo 2014-2020, stipulato in data 28 dicembre 2017 in conformità allo schema riportato in allegato alla D.G.R n. 833 del 27 dicembre 2017;
- Primo Addendum all'Accordo di Finanziamento sottoscritto in data 28.12.2017, stipulato tra la Regione Abruzzo e FIRA S.p.A., il 30.04.2018;
- D.G.R n. 834 del 31/10/2018 con la quale è stato approvato il Programma di Impiego (Fase II) delle risorse destinate ad interventi da attuare con Strumenti Finanziari nell'ambito delle Azione 3.6.1 e 3.5.1 e l'incremento della dotazione del Fondo SAIM istituito dalla D.G.R. n. 833/2017;
- Secondo Addendum all'Accordo di Finanziamento sottoscritto in data 28.12.2017, stipulato tra la Regione Abruzzo e FIRA S.p.A., il 02.11.2018;
- D.G.R. n. 577 del 30/09/2019 recante le disposizioni per l'aggiornamento del Rapporto Finale di Valutazione Ex Ante degli Strumenti Finanziari del POR FESR Abruzzo 2014-2020.
- *Nota Ares(2014)2195942 del 2 luglio 2014* recante "Financial instruments in ESIF programmes 2014-2020 - A short reference guide for Managing Authorities";
- *Nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014* recante "Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate";
- *Nota EGESIF_14-0010-final del 18 dicembre 2014* recante "Linee guida per la Commissione e gli Stati membri su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri";
- *Nota EGESIF_14-0013-final del 18 dicembre 2014* recante "Linee guida per gli Stati membri sulla procedura di designazione";
- *Nota EGESIF_14_0040-1 del 11 febbraio 2015* recante "Guidance for Member States on Financial Instruments – Glossary";
- *Nota EGESIF_15-0021-01 del 26 novembre 2015* recante "Guidance for Member States on Article 42(1)(d) CPR– Eligible management costs and fees";
- *Nota EGESIF_15-0030-00 del 7 ottobre 2015* recante "Guidance for Member States on preferential remuneration";
- *Nota EGESIF_15-0006-01 del 8 giugno 2015* recante "Guidance for Member States on Article 41 CPR - Requests for payment";



- *Nota EGESIF_15_0012-02 del 10 agosto 2015* recante “Guidance for Member States on CPR_37_7_8_9 Combination of support from a financial instrument with other forms of support”;
 - *Nota EGESIF_15_0008-03 del 19 agosto 2015* recante “Linee guida sull’elaborazione della dichiarazione di affidabilità di gestione e della sintesi annuale”;
 - *Nota EGESIF_14_0012-02 del 17 settembre 2015* recante “Linee guida sulle verifiche di gestione”;
 - *Nota EGESIF_15-0021-01 del 26 novembre 2015* recante “Guidance for Member States on Article 42(1)(d) CPR– Eligible management costs and fees”;
 - *Nota EGESIF_15_0017-02 final del 25 gennaio 2016* recante “Linee guida per gli Stati membri sugli importi ritirati, sugli importi recuperati o da recuperare e sugli importi irrecuperabili”;
 - *Nota EGESIF_15-0031-01 Final del 17 febbraio 2016* recante “Guidance for Member States on Interest and Other Gains Generated by ESI Funds support paid to FI (Article 43 CPR)”;
 - *Nota EGESIF_18-0040-01 del 5 marzo 2019* recante “Financial Instruments overview of changes in Title IV of the CPR following the Omnibus Regulation”;
 - *Nota EGESIF_16_0008-02 del 19 marzo 2019* recante “Guidance for Member States on Article 46 - reporting on financial instruments and on Article 37(2)(c) - leverage effect”;
 - *Comunicazione della Commissione europea (2016/C 276/01) del 29 luglio 2016* recante “Orientamenti per gli Stati membri sui criteri di selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari”;
 - *Documento di lavoro SWD (2017) 156 final del 2 maggio 2017 dei Servizi della Commissione europea* recante “Orientamenti sugli aiuti di Stato relativi agli strumenti finanziari dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) nel periodo di programmazione 2014-2020”;
 - *Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;*
 - Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Abruzzo adottato con D.G.R. n. 72/2014.
2. Le attività di valutazione devono essere realizzate tenendo conto di ogni norma pertinente europea, nazionale, regionale e delle indicazioni metodologiche nonché di ogni documento ufficiale, anche meramente interpretativo, che verrà prodotto ed emanato, sia a livello europeo che a livello interno, prima e durante il periodo contrattuale.
3. L’esecuzione della fornitura e dei servizi oggetto del presente capitolato è regolato in via gradata:
- a) dalle clausole del presente capitolato e dagli atti ivi richiamati, nonché dall’Offerta tecnica ed Economica dell’Affidatario, che costituiscono la manifestazione integrale



di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

- b) dalle clausole degli atti relativi al Bando MEPA “SERVIZI/ Servizi di informazione, comunicazione e marketing”(condizioni generali, Capitolato tecnico, Patto d’Integrità, Regole del sistema di eprocurement della P.A.);
- c) dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici; e per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice Civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.

Art 3 - Descrizione del servizio

1. La ragione della revisione e aggiornamento del Rapporto finale del Servizio di Valutazione ex Ante degli Strumenti finanziari del POR FESR 2014-2020 della Regione Abruzzo - Versione 2017 (VExA 2017) risiede nell’opportunità di rivalutare il contesto economico cui si rivolgono le azioni menzionate nel suddetta VExA 2017 alla luce della recenti evoluzioni che interessano:
 - a. la domanda di credito bancario per investimenti da parte delle imprese che si mantiene modesta anche a fronte dei primi, sebbene non univoci, allentamenti della stretta creditizia operata dagli istituti bancari;
 - b. i fallimenti di mercato emersi anche in seguito alla persistente difficoltà di accesso al credito del sistema produttivo della Regione, sistema che richiede un’offerta di strumenti finanziari in grado di rispondere adeguatamente e celermente alle proprie necessità, attraverso soluzioni su misura;
 - c. la performance economica recente dell’Abruzzo che, pur non essendo peggiore di quella di altre regioni del paese, è tutt’ora quella di una regione in crisi che fatica ad agganciarsi in modo generalizzato alla ripresa economica internazionale;
 - d. la mortalità delle imprese esistenti che si mantiene particolarmente accentuata e alimenta le fila dei disoccupati sia con soggetti ex dipendenti sia con imprenditori che, con la chiusura dell’impresa, perdono anche la propria opportunità di impiego;
 - e. l’effetto “spiazzamento” generato sulle garanzie da alcuni strumenti finanziari, di natura nazionale, come il Fondo centrale di Garanzia di MCC.
2. Agli elementi menzionati occorre aggiungere, inoltre, che si rende necessaria un’ analisi più puntuale della domanda e dell’offerta “delimitando” il ricorso agli Strumenti Finanziari ai soli Assi III e IX – Azioni 3.5.1 e 3.6.1, rispetto a quanto previsto nella VExA 2017, dove, invece, gli interventi ipotizzati riguardavano anche l’Asse IV.
3. Sulla base delle considerazioni fin qui esposte e ai fini del raggiungimento dei target di spesa previsti dal $n+3$ del POR FESR, si rendono necessarie le seguenti azioni:
 - i. un aggiornamento sintetico della VexA per la parte di analisi della offerta e della domanda;



- ii. una rivisitazione della strategia di investimento e una conseguente rimodulazione del mix di interventi proposti nella Vexa 2017 compreso l'eventuale inserimento di nuovi strumenti finanziari.

Art 4 – Organizzazione del servizio

1. La natura dei servizi richiesti e la durata del Servizio presuppongono un raccordo costante e sistematico con l'Amministrazione. In particolare l'impresa affidataria dovrà garantire:
 - l'operatività di un Gruppo di lavoro caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile per rispondere alle esigenze che potranno presentarsi nel corso dello svolgimento delle attività;
 - la disponibilità a riunioni periodiche e alla partecipazione ad incontri su richiesta dell'Amministrazione, di uno o più componenti il Gruppo di lavoro;
 - l'ottemperanza, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, a tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, comunicate dall'Amministrazione.

Art. 5 - Fasi del Servizio di revisione e aggiornamento

1. La revisione e l'aggiornamento della Valutazione ex Ante dovranno essere svolti attraverso le seguenti 3 fasi:

FASE 1: analisi preliminare di coerenza relativa all'implementazione dei prodotti finanziari già definiti nella VExA 2017 – garanzia e prestiti, così come strategicamente adattati dall'Autorità di gestione, da presentare entro 7 giorni consecutivi dalla data di affidamento del servizio

FASE 2: aggiornamento sintetico della VexA per la parte di analisi della offerta e della domanda da presentare entro 15 giorni consecutivi dalla data di affidamento del servizio;

FASE 3: definizione della nuova strategia di investimento e rimodulazione del mix di strumenti finanziari esistenti ovvero definizione del nuovo mix entro il 25 giorni consecutivi dalla data di affidamento del servizio;

FASE 4: restituzione del Rapporto finale di Revisione e aggiornamento entro 30 giorni consecutivi dalla data dell'affidamento del servizio.

I termini di consegna si intendono essenziali per l'Amministrazione.

2. L'AdG, supportata anche dai Servizi competenti, valida il Rapporto di Revisione e Aggiornamento della VExA 2017, eventualmente integrato dall'Affidatario a seguito di richieste di variazioni, aggiunte, modifiche e supplementi di indagine.

Art.6 - Ulteriori indicazioni

1. L'Affidatario, oltre a quanto indicato nei precedenti articoli, deve garantire:
 - la presentazione al Comitato di sorveglianza e alla Commissione Europea degli esiti della revisione e aggiornamento della VexA 2017;



- lo svolgimento di eventuali correzioni e ampliamenti richiesti dagli organismi europei. In tale caso la durata del contratto è prorogata, per tali finalità, senza oneri aggiuntivi;
- il supporto alla redazione di risposte ufficiali e informative in caso di richieste di chiarimenti;
- la consegna di un rapporto di revisione e aggiornamento che contenga tutti i correttivi e/o gli ampliamenti eventualmente richiesti dall'AdG.

Art 7 - Durata del Servizio e luogo.

1. La durata del contratto è prevista in 30 giorni a partire dalla data di stipula.
2. L'Affidatario si impegna a rispettare le tempistiche riportate nel precedente articolo 5 per la definizione e chiusura della diverse Fasi.
3. L'Affidatario sarà tenuto a realizzare i servizi e i prodotti previsti dal Capitolato, secondo il cronoprogramma operativo definito nell'offerta tecnica, secondo le richieste dell'Amministrazione e comunque nel rispetto dei tempi previsti dal Capitolato.
4. L'Affidatario si impegna altresì, senza oneri aggiuntivi, ad effettuare le integrazioni ai rapporti conclusivi richiesti eventualmente dagli organismi comunitari o dall'AdG.
5. Il luogo del Servizio è l'intero territorio regionale.

Art. 8 – Importo dell'affidamento

1. L'importo a base di gara per il servizio di revisione e aggiornamento della VExA 2017, oggetto dell'affidamento, è pari a euro 16.000,00 (euro sedicimila/00), IVA esclusa a valere sulle disponibilità previste dall'Asse VIII, Azione 1.2.2 "valutazione e studi" del POR FESR 2014-2020 della Regione Abruzzo.
2. L'importo offerto dall'Affidatario resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
3. Con il prezzo offerto il prestatore di servizi si intende compensato di tutti gli oneri imposti dal bando e per tutto quanto occorra per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte. Non sono ammesse offerte parziali e/o frazionate.
4. Il presente appalto non necessita della redazione del DUVRI in quanto il servizio oggetto dell'appalto ha natura intellettuale (comma 3 bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*).

Art. 9 - Requisiti di capacità tecniche e professionali

1. L'affidatario deve garantire l'operatività di un Gruppo di lavoro specialistico incaricato di realizzare il Servizio, comprendente professionalità in possesso di specifiche competenze ed esperienze coerentemente con le caratteristiche del Servizio richiesto, caratterizzato dalle seguenti figure professionali:



RUOLO	TITOLI PROFESSIONALI E COMPETENZE
n. 1 Capo progetto con funzione di coordinatore del Gruppo di lavoro e referente del committente	Laurea magistrale ovvero specialistica o conseguita secondo il vecchio ordinamento. Esperienza professionale almeno decennale in materia di valutazione dei Programmi finanziati con fondi europei; aver svolto almeno un incarico come coordinatore/capo progetto nel medesimo ambito.
n. 1 Esperto senior in valutazione	Laurea magistrale ovvero specialistica o conseguita secondo il vecchio ordinamento. Esperienza professionale, almeno settennale, in materia di valutazione di Programmi finanziati con fondi europei;
n. 1 Esperto junior in valutazione con compiti di supporto	Laurea magistrale ovvero specialistica o conseguita secondo il vecchio ordinamento. Esperienza professionale, almeno quinquennale, in materia di valutazione delle politiche pubbliche.

2. Tutti i componenti del Gruppo di lavoro, su richiesta dell'Amministrazione ed in base alle attività previste nell'offerta tecnica, dovranno essere disponibili a lavorare anche presso la sede del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa, presso i Servizi competenti ed a spostarsi sul territorio regionale, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.
3. L'Amministrazione ha facoltà di manifestare il non gradimento nei confronti dei componenti del Gruppo di lavoro e chiederne la relativa sostituzione qualora ne riscontrasse l'inadeguatezza rispetto al compito assegnatogli, su richiesta scritta, entro un termine stabilito dalla stessa Amministrazione, sentito l'Affidatario.
4. Il numero complessivo dei componenti del gruppo di lavoro non può comunque variare in diminuzione rispetto alla composizione minima indicata nel capitolato e nell'offerta tecnica.

Art. 10. - Indicazioni per l'elaborazione della relazione tecnica

1. L'Affidatario deve produrre e allegare una relazione tecnica del servizio offerto.
2. La relazione deve contenere il progetto con la descrizione dei contenuti, delle attività e delle modalità di attuazione del servizio, delle metodologie, degli aspetti organizzativi e di ogni altro elemento che l'operatore economico ritenga utile.

La relazione tecnica, a titolo meramente esemplificativo, dovrà contenere:

- una descrizione analitica delle attività richieste dal presente Capitolato;
 - una descrizione delle eventuali professionalità aggiuntive del Gruppo di lavoro con indicazione di numero, competenze ed esperienze pregresse, committente, durata, periodo e relativi nominativi;
 - descrizione delle modalità di esecuzione e descrizione delle fasi operative;
 - cronoprogramma complessivo delle attività.
3. le dichiarazioni rese e sottoscritte, ai sensi del D.P.R.445/2000, da ciascun componente del Gruppo di lavoro offerto e corredate da fotocopia di carta di identità o di altro documento equipollente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di non essere incaricati, direttamente e/o per subappalto, di servizi di assistenza tecnica e/o monitoraggio e/o consulenza, connessi al



controllo o alla certificazione sul Programma POR FESR 2014-2020 nonché rispetto ai Beneficiari responsabili dell'avvio o dell'esecuzione delle operazioni.

Art. 11 - Modalità di pagamento

1. L'appalto è finanziato con le risorse dell'Asse VIII, Azione 1.2.2 del POR FESR 2014-2020 della Regione Abruzzo.
2. Il corrispettivo contrattuale sarà quello risultante dall'offerta e remunererà l'Affidatario per tutti gli oneri sostenuti e da sostenere e per tutte le attività che egli dovrà porre in essere in adempimento dell'appalto.
3. Fatte salve eventuali diverse specificazioni contenute nel contratto di appalto, i pagamenti avverranno con le modalità di seguito indicate:
 - il 20% dell'importo contrattuale a seguito della presentazione della prima bozza e attestazione della regolare esecuzione da parte del RUP. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa;
 - il 70% dell'importo contrattuale a seguito della validazione del rapporto finale da parte dell'AdG e attestazione della regolare esecuzione da parte del RUP;
 - il 10% a saldo delle attività e comunque al termine o svolgimento di eventuali correzioni e ampliamenti richiesti dagli organismi comunitari e attestazione della regolare esecuzione da parte del RUP.
4. L'Amministrazione provvederà al pagamento a seguito di presentazione di regolare fattura (redatta secondo le vigenti disposizioni civilistiche e fiscali) previa verifica dell'esatta rispondenza delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali.
5. I pagamenti sono assoggettati alla normativa in materia di fatturazione elettronica e di scissione dei pagamenti dell'IVA in favore dell'Erario (cd. Split payment). La Regione Abruzzo fornirà alla Società tutte le indicazioni necessarie al rispetto della citata normativa.
6. I pagamenti sono effettuati mediante pagamento diretto al soggetto erogatore del servizio prestato, a fronte di domanda di pagamento presentata dalla Regione Abruzzo completa della documentazione attestante le prestazioni eseguite.
7. Dagli importi indicati nelle fatture dovranno essere detratte le eventuali penalità applicate alla ditta affidataria nel periodo cui le fatture stesse si riferiscono.
8. L'affidamento del Servizio ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto o di saldo, saranno subordinati all'acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva e retributiva.
9. L'Affidatario si impegna a adempiere a tutti gli obblighi derivanti dall'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, rubricato "Tracciabilità dei flussi finanziari", e a tutte le successive modificazioni e integrazioni. L'Affidatario dovrà in particolare:
 - a) utilizzare un conto corrente bancario dedicato, del quale dovranno essere trasmessi alla Regione, entro sette giorni dalla sua accensione, gli estremi identificativi, con contestuale trasmissione alla Regione stessa delle generalità e del Codice fiscale delle persone



- delegate ad operare sul conto medesimo, in base a quanto espressamente prescritto dall'art. 3 della L. 13.08.2010 n.136 e s.m.i.;
- b) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dall'art.3 della citata L.136/2010 e s.m.i.;
- c) a comunicare ogni eventuale variazione relativa al conto corrente dedicato;
10. L'Amministrazione, in ottemperanza al comma 8 dall'art. 3 della stessa Legge, si impegna a porre in essere tutti gli atti necessari all'adempimento degli obblighi ivi previsti, e, in caso di mancato adempimento da parte dell'Affidatario, potrà procedere all'annullamento dell'affidamento, informandone contestualmente la Prefettura di L'Aquila.

Art. 12 - Modalità di verifica e valutazione dei servizi resi

1. L'Amministrazione, attraverso il RUP, verifica la corretta e conforme esecuzione dell'appalto, anche in termini di qualità dei servizi resi, monitorando il rispetto della tempistica nella realizzazione delle attività, così come individuata nel Capitolato, nell'offerta tecnica e negli altri documenti dell'appalto.
2. L'Amministrazione si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare l'adempimento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato. L'Amministrazione farà pervenire all'Affidatario per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'Affidatario dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.
3. L'Affidatario non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul Servizio, se non preventivamente comunicate per iscritto alla Regione.
4. Su richiesta dell'Amministrazione l'Affidatario sarà, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati.
5. Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione dell'affidamento per inadempimento.

Art. 13 - Penali

1. L'Amministrazione accerta, tramite il RUP, la conformità delle prestazioni rese dall'Affidatario alle prescrizioni contrattuali.
2. Il RUP provvede all'immediata contestazione all'Affidatario di inadempienze o carenze rispetto alle attività di cui all'art. 5 del presente Capitolato e contrattualmente previste, tramite posta elettronica certificata. L'Affidatario potrà presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 7 giorni dalla formale contestazione.
3. Le penalità applicabili, salvo diversa quantificazione in sede di contratto, sono quelle di seguito riportate:
 - ingiustificato ritardo nell'esecuzione dei servizi stabiliti all'art. 5 del presente Capitolato e negli atti di affidamento o concordati con la Regione Abruzzo o con l'Autorità di Gestione;
 - ingiustificato ritardo nell'esecuzione dei servizi richiesti in caso di esigenze impreviste e non programmate;



- sostituzione non autorizzata dei componenti il Gruppo di lavoro su iniziativa dell’Affidatario;
 - sostituzione tardiva dei componenti il Gruppo di lavoro su richiesta dell’Amministrazione;
4. Le penali sono quantificate nella misura dell’1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e applicate motivatamente dal RUP.
 5. La suddetta penale sarà trattenuta, a scelta dell’Amministrazione, sulle liquidazioni successive al verificarsi dell’inadempimento salva, nei casi prestabiliti, la facoltà per l’Amministrazione di risolvere il contratto stesso e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.
 6. L’ammontare della penale non potrà comunque superare il 10% dell’importo contrattuale; in caso di superamento del 10%, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto. L’importo delle penali verrà, a discrezione dell’Amministrazione, prelevato dalla garanzia definitiva.
 7. Non sarà motivo d’applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dall’Amministrazione per cause non imputabili al soggetto Affidatario.
 8. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
 9. L’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
 10. L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio prestato dall’Affidatario. Nel caso di esecuzione irregolare del servizio, di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Capitolato o di prestazione del servizio insufficiente, l’Amministrazione procederà a fissare all’Affidatario un termine congruo per la regolarizzazione delle inadempienze, decorso inutilmente il quale avrà facoltà di risolvere il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Art. 14 - Risoluzione del contratto

1. Il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Amministrazione contraente ai sensi dell’art. 1456 codice civile, previa conforme dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario con posta certificata, e salvo il diritto al risarcimento del danno, nelle seguenti ipotesi:
 - mancato adempimento da parte dell’Affidatario agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - mancato rispetto della tempistica associata ad ognuna della fasi in cui è articolato il servizio non giustificata da cause impreviste non imputabili all’Affidatario;
 - mancato avviso di sostituzione dei componenti del Gruppo di lavoro;
 - reiterata presentazione di elaborati non conformi a quanto stabilito dal contratto;
 - frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
 - violazione dell’obbligo di riservatezza;
 - cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del contratto di appalto non autorizzata dall’Amministrazione;



- sospensione nell'erogazione dei servizi, senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione;
 - sopravvenuta situazione di incompatibilità prevista per legge;
 - applicazione di penali di cui all'art. 14 del presente capitolato per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.
2. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione scritta dell'Amministrazione di volersi avvalere della clausola risolutiva.
 3. La risoluzione darà diritto all'Amministrazione di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi in danno all'Affidatario, con addebito ad esso dei maggiori costi sostenuti dall'Amministrazione rispetto a quanto previsto nel contratto di appalto sottoscritto dall'Affidatario.

Art. 15 - Oneri ed obblighi dell'Affidatario

1. Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Affidatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:
 - la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio dell'Amministrazione non risultassero eseguiti a regola d'arte;
 - l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente all'Amministrazione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;
 - l'obbligo di riservatezza per tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall'Affidatario verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio che devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso l'Affidatario si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione;
 - l'obbligo di attenersi strettamente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i..
2. L'Affidatario, inoltre, si obbliga a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni sulle attività svolte nel contesto del servizio prestato da parte dei funzionari regionali o dei funzionari delle autorità statali e europee.
3. L'Affidatario è obbligato ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale della Giunta Regionale d'Abruzzo, il Patto di Integrità e la dichiarazione di rispetto della clausola di pantouflage, impegnandosi a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
4. In caso di verificata violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento sopra richiamati, l'Amministrazione, contesta il fatto per iscritto all'Affidatario, assegnando un termine non superiore a 5(cinque) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate risultassero non accoglibili, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
5. L'Affidatario, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del presente Capitolato e/o derivanti da contratto, solleva l'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose



della suddetta Amministrazione e/o dell’Affidatario medesimo e/o di terzi in occasione dell’esecuzione del presente appalto.

6. L’Affidatario si impegna espressamente a tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. In ogni caso, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’Affidatario si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell’Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi offerti in sede di gara. L’Affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell’Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
8. L’Affidatario si impegna ad effettuare, a sua cura e spese, tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni del presente Capitolato ovvero alle clausole contrattuali.
9. L’Affidatario, inoltre, assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi, nonché l’obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l’Amministrazione di fronte ad azioni o pretese al riguardo.
10. In caso di inadempimento a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’Art. 1456 del codice civile.

Art. 16 - Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela dei lavoratori

1. L’Amministrazione è esonerata da qualunque responsabilità derivante da rapporti di lavoro che venissero instaurati dall’Affidatario, nonché dai danni prodotti dallo stesso o da terzi in dipendenza delle attività espletate nell’esecuzione del servizio.
2. L’Affidatario è tenuto ad osservare e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di tutela dei lavoratori, in particolare a quelli previdenziali ed a quelli sulle assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi o norme di legge.
3. Al personale facente parte del Gruppo di lavoro deve essere assicurato un trattamento economico non inferiore a quello previsto da contratti collettivi nazionali di lavoro relativi a servizi analoghi.
4. L’Affidatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra indicati Contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai Contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Affidatario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.



POR FESR ABRUZZO 2014 – 2020

Allegato B alla determinazione DPA/383 del 10/12/2019

6. In caso di inadempimento a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'Art. 1456 del codice civile.

*S:\DA\Servizio Autorità di Gestione Unica Fesr – Fse\POR FESR\POR FESR 2014 - 2020\VEXA POR\Revisione VEXA\Nuova TD
Revisione VEXA*